

Dallo Statuto della Fondazione: Articolo 12

Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

2. Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, ed in particolare del conseguimento dei risultati previsti dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio preventivo, oltre che dell'efficienza dell'attività della Fondazione.

3. In particolare, il Direttore generale:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) predispone e propone al Consiglio il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali o il piano programmatico e il bilancio di esercizio nell'ipotesi che sia stato adottato il regolamento di contabilità civilistica;

c) provvede all'assunzione del personale nei limiti dei criteri espressi dal Consiglio di Amministrazione, della dotazione organica e delle previsioni di bilancio;

d) coordina e dirige l'attività dei dipendenti della Fondazione, che sono ad esso subordinati;

e) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente, adottando tutti gli atti a ciò necessari, ed in particolare provvedendo alla stipula dei contratti con il personale dipendente e con terzi.

4. Il Direttore generale riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.

5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.